

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2800

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIORDANO, CASATI, BROCCA, AMALFITANO,
MEZZOGIORNO, MANFREDI MANFREDO**

Presentata il 22 marzo 1979

Istituzione del ruolo dei coordinatori di educazione fisica

ONOREVOLI COLLEGHI! — I nuovi complessi compiti che spettano all'Educazione fisica, nel quadro vasto delle riforme che attengono, in stretta connessione, al settore medio, secondario e universitario, richiedono una seria riconsiderazione dei vari aspetti che ad essa si riferiscono, sia sotto il profilo oggettivo, e cioè per quanto concerne le strutture organizzative, sia per quanto si riferisce all'aspetto soggettivo, e cioè in relazione a coloro che sono chiamati ad operare come docenti, o comunque come partecipi dello svolgimento del complesso servizio dell'istruzione.

In riferimento al primo degli aspetti citati devesi ricordare che prioritaria è da considerare la riforma dell'Amministrazione, sia a livello centrale che nelle sue articolazioni periferiche. Per quanto ri-

guarda il secondo punto, invece, preme mettere l'accento su una figura particolare, che fino ad oggi ha svolto un ruolo essenziale, senza avere ben definiti i necessari contorni giuridici, e quindi, gli adeguati riconoscimenti. Intendiamo far riferimento alla figura del coordinatore di educazione fisica, la cui nuova definizione implica — se vogliamo — entrambi gli aspetti, quello oggettivo e quello soggettivo, poiché da un lato investe la struttura di un ufficio da incardinare nel più ampio contesto organizzativo scolastico, dall'altro riguarda una posizione di stato giuridico vera e propria.

Ciò posto, non vi è dubbio che occorra rapidamente definire i contorni giuridici del coordinatore di Educazione fisica. Questi ha costituito finora il perno motore su cui si è incentrata tutta l'at-

tività di Educazione fisica a livello provinciale. Ha promosso e curato la realizzazione dell'insegnamento della disciplina, ha tenuto i rapporti con i vari enti operanti nel settore, ha instaurato con le realtà territoriali gli indispensabili collegamenti.

L'assenza, peraltro, di chiari e definiti contorni giuridici ha nuociuto al migliore espletamento del servizio. Non lievi inconvenienti sono risultati, infatti, da detta situazione precaria, che, peraltro, trova scarsi supporti normativi, per niente articolati.

Ci sembra necessaria, dunque, ed opportuna la emanazione del presente provvedimento, con il quale si intende attribuire un nuovo ruolo al coordinatore di Educazione fisica, di cui va in primo luogo sancito il livello « direttivo ». In assenza di tale riconoscimento, infatti, sarebbe inutile procedere ad una ristrutturazione, che risulterebbe ancora invischiata in bardature burocratiche tali da riprodurre una gerarchizzazione deteriore.

In relazione alle motivazioni addotte siamo certi che non vorrete far mancare il conforto della vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito il ruolo dei Coordinatori di Educazione fisica.

Ai relativi concorsi sono ammessi a partecipare gli insegnanti di ruolo di Educazione fisica delle scuole ed istituti di primo e secondo grado, con almeno tre anni di anzianità e secondo le modalità, in quanto non diversamente disposto, di cui agli articoli 30 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Lo stato giuridico, in quanto compatibile, il trattamento economico e il relativo sviluppo parametrico sono quelli del personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

ART. 2.

Nella prima applicazione della presente legge, sarà bandito un concorso per soli titoli riservato agli insegnanti che svolgono funzioni di coordinatore in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

In attesa dell'espletamento dei relativi concorsi, alla copertura dei posti vacanti di coordinatore di Educazione fisica si provvederà, con incarico conferito dal Provveditore agli studi, sulla base di graduatorie compilate con apposita ordinanza emanata dal Ministro della pubblica istruzione.

ART. 3.

Il coordinatore di Educazione fisica, sovrintende alla attività didattica, organizzativa e amministrativa connessa allo insegnamento dell'educazione fisica e sportiva. In particolare propone l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare la osservanza dei programmi inerenti l'insegnamento dell'Educazione fisica; fornisce assistenza tecnico-didattica al Provveditore agli studi e, se richiesto, ai consigli distrettuali, ai consigli d'istituto e di circolo, ai presidenti ed ai direttori didattici; cura ed organizza l'attività sportiva studentesca in campo provinciale; vigila sullo svolgimento delle esercitazioni complementari per l'avviamento alla pratica sportiva; compie, su richiesta del Provveditore agli studi, accertamenti ispettivi nelle scuole per quanto riguarda l'insegnamento dell'Educazione fisica; fa parte a pieno titolo dei Consigli scolastici provinciali.